Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Lunedì 13 novembre — Numero 265

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90.
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreti del 10 corrente, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. avv. Michele Terzaghi dalla carica di sottosegretario di Stato per le poste ed i telegrafi ed ha nominato, in sua vece, l'on. avv. Giuseppe Caradonna, deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1411 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 febbraio 1919, n. 281;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti della determinazione della rendita imponibile di tassa di manomorta per il quinquennio 1922-1926, le spese di riparazione dei fabbricati urbani e colonici saranno calcolate nella misura stabilita dal decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 281.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — BERTONE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1399 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1920 che istituiva presso il Ministero per l'industria e il commercio l'Ispettorato generale dei servizi speciali;

Visto l'art. 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, recante provvedimenti per la riforma dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ispettorato generale dei servizi speciali presso il Ministero per l'industria e commercio è soppresso a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Con Nostro decreto, su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, saranno emanate le disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — TEOFILO ROSSI.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

Il numero 1410 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Visti gli articoli 1, 8 e 10 del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici e del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col Comitato interministeriale costituito a sensi della legge predetta;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I termini di cui agli articoli 1, 8 e 10 del R. decreto 16 febbraio 1922, n. 207, relativi agli esoneri, collocamenti a riposo e in disponibilità di funzionari ed agenti delle ferrovie dello Stato, sono rispettivamente prorogati al 28 febbraio, 30 aprile e 31 maggio 1923.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — PARATORE.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1366 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Viste le proposte del Comitato ed il parere della Commissione parlamentare menzionati nell'art. 2 della legge;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Parte civile

Art 1.

Le domande e le difese devono essere proposte per iscritto davanti il pretore, ai sensi del 2° comma dell'art. 416 del C. P. C. quando la parte è assistita da un avvocato o procuratore o patrocinatore

Art. 2.

Anche per le cause innanzi alle Corti di cassazione si intende cessato l'obbligo del versamento in cancelleria ed all'ufficio postale delle somme riscosse dagli ufficiali giudiziari per diritto di chiamata.

Art. 3.

Il presidente del tribunale ha facoltà di delegare il cancelliere capo o altro funzionario di cancelleria del tribunale per la legalizzazione oltre che degli atti notarili, degli atti dello stato civile a lui demandata dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

I cancellieri sono autorizzati ad accertare ed elevare le contravvenzioni alle leggi di bollo, relativamente ad atti del loro ministero

Art. 5.

Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizie stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore richieggano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato.

Codice di commercio

Art. 6

Il giornale e il libro degli inventari non possono essere posti in uso, se prima ogni foglio non sia stato numerato e firmato dal cancelliere capo del tribunale o da un cancelliere caposervizio da lui delegato o, nei comuni ove non risiede il tribunale, dal cancelliere della pretura del luogo di residenza del commerciante.

Nell'ultima pagina dei libri suddetti e del libro copialettere, deve essere dichiarato il numero dei fogli che li compongono, e a questa dichiarazione il cancelliere deve apporre la data e la firma, il tutto senza spese.

Spese di ufficio.

Art. 7.

Il registro a matrice dei buoni di pagamento per le spese di ufficio, prescritto dal n. 9 dell'art. 33 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, ed il registro delle somme impegnate, prescritto dall'art. 7 del regolamento in data 9 febbraio 1896, n. 25, sono soppressi.

Il registro delle spese di ufficio, prescritto dal n. 8 dell'art. 33 del regolamento in data 10 dicembre 1882, n. 1103, è modificato in conformità del modulo alligato al presente decreto.

Procedura penale

Art. 8.

L'ultimo capoverso dell'art. 24 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, è abrogato.

Art. 9.

Le copie dei decreti di citazione che ai termini dell'art. 3 del R. decreto 22 gennaio 1922, n. 85, le cancellerie debbono consegnare all'ufficiale giudiziario, sono, al pari delle copie di tutti gli atti in materia penale da notificare, (escluse le sentenze di condanna), redatte dall'ufficiale giudiziario delegato per la notificazione, a norma di quanto dispone l'art. 25 del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1626.

Casellario giudiziale

Art. 10.

Gli articoli 46 e 47 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1176, sono abrogati.

Art. 11.

Non si inscrivono nel casellario giudiziale le sentenze ed i decreti di condanna e le sentenze di assoluzione o di non doversi procedere relative a contravvenzioni previste da regolamenti municipali e le sentenze con le quali sia stata pronunziata l'assoluzione per inesistenza del fatto o perchè l'imputato non lo ha commesso o non vi ha concorso.

Art. 12

Per il servizio del casellario sono prescritti i seguenti registri:

a) un repertorio alfabetico di controlleria;

b) un registro per le rettifiche:

c) un registro per la spedizione dei certificati.

Per la trasmissione dei cartellini, dei fogli complementari e di ogni altro documento del casellario, si fa uso di una nota nominativa di accompagnamento, contenente l'elenco dei documenti alligati.

La nota di accompagnamento è redatta in duplice originale, di cui uno è restituito dall'ufficio ricevente a quello mittente, debitamente firmato in segno di ricevuta.

Gli altri registri attualmente in vigore pel servizio del casellario sono aboliti.

Art. 13.

Le richieste dei certificati del casellario debbono essere indirizzate al cancelliere capo del tribunale.

Art. 14.

La richiesta da parte di privati deve essere accompagnata dall'atto di nascita della persona designata, salvo al cancelliere capo di ammettere altra prova equipollente. Tale atto sarà restituito al richiedente insieme al certificato, salvo che non ricorrano speciali motivi per trattenerlo.

Art 15.

La prima parte dell'art. 49 del R. decreto 5 ottobre 1913, numero 1178, é abrogata.

Tutte le operazioni per la formazione e spedizione del certificato devono compiersi entro quarantotto ore dalla ricevuta della richiesta, o nel giorno stesso di questa in caso di urgenza.

Art. 16.

I cartellini, nello stesso termine prescritto per la loro compilazione, sono trasmessi al cancelliere capo del tribunale del circondario in cui l'individuo è nato, e, se trattasi di straniero, anche se abbia ottenuto la cittadinanza italiana, o di cittadini nati all'estero o dei quali non siasi potuto accertare il luogo di nascita nel Regno, sono spediti al cancelliere capo del tribunale di Roma.

Art. 17.

Il cancelliere capo del tribunale di Roma, nel caso che il cartellino si riferisca a stranieri condannati per delitto si assicurerà che all'esemplare destinato al casellario centrale sia unito un terzo esemplare per la esecuzione di quanto è disposto nell'art. 13 del R. decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Art. 18.

La trasmissione dei cartellini al casellario centrale è fatta ogni otto giorni a partire dall'8 gennaio di ogni anno.

Art. 19.

Il cancelliere presso il tribunale estrae di mese in mese dal casellario i cartellini che, secondo le norme stabilite nell'art. 620 del Codice di proc. penale e negli articoli 35, 36 e 37 del Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178, devono essere eliminati.

I cartellini eliminati, previa annotazione nel repertorio alfabetico di controlleria, sono mensilmente trasmessi dallo stesso cancelliere all'ufficio del casellario centrale, che verifica ed approva la regolarità della eliminazione, e se del caso, restituisce al casellario locale quei cartellini che vi debbono essere mantenuti.

Art. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni transitorie e tutte quelle occorrenti per il coordinamento del presente decreto con le leggi preesistenti e per la attuazione del decreto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — ALESSIO.

Visto, Il guardasigilli: ALESSIO.

(Dimensione del registro 54×38).

Registro per le spese d'ufficio

(Ufficio) ____________________

Esercizio 19__-19__ (Assegno Lire . . . .) (Assegno mensile Lire . . . .)

Numero d'ordine	Natura della spesa	Autorizzazione	Salari ai portieri, inservienti ed altre persone di servizio	Spese di rappresentanza	Registri e stampati	Illuminazione e riscaldamento	Manutenz. e piccole riparaz. dei mobili e dei locali	Rilegatura di registri, libri, volumi ed altro	Abbonamento a periodici ed acquisto di libri	Oggetti vari di cancelleria	. . .	Totale della somma impegnata	Totale della somma pagata	Persone alle quali furono pagate le somme	Data della quietanza	Numero della quietanza	Buoni
…	Riporto. .	… Si autorizza per L. … (data). … Il … (Firma). …												…			(Ufficio) … Buono n. … Il cancelliere o segretario pagherà a … lire … per … (data) … Il. … (firma). …
…	…	Si autorizza per L. … (data) … Il … (Firma). …												…			(Ufficio) … Buono n. … Il cancelliere o segretario pagherà a … lire … per … (data) … Il … (firma). …
…	… A riportare	Si autorizza per L. … (data). … Il. … (Firma). …												…			(Ufficio) … Buono n. … Il cancelliere o segretario pagherà a … lire … per … (data) … Il … (firma). …

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto: ALESSIO.

Il numero 1412 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, e con i ministri delle finanze, del tesoro, dell'agricoltura, dell'industria e commercio e dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
L'art. 62 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, è modificato come segue:
« La sovvenzione verrà corrisposta ad annualità posticipate, secondo il progresso dei lavori e a decorrere dalla data dei relativi certificati d'avanzamento, che saranno rilasciati dall'ufficio del Genio civile ed approvati dal Ministero dei lavori pubblici ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — RICCIO — BERTONE — PARATORE — BERTINI — TEOFILO ROSSI — TADDEI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1364. Regio decreto 21 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro degli affari esteri, la giurisdizione del R. Consolato in Nancy è soppressa sul territorio del Bacino della Saar, il quale viene compreso nella circoscrizione del R. Consolato in Lussemburgo.

N. 1367. Regio decreto 10 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Fondazione scolastica « Livio Franceschelli » presso il R. liceo-ginnasio « Domenico Cotugno » di Aquila e ne è approvato il relativo statuto.

N. 1368. Regio decreto 13 agosto 1922, col quale, sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica, viene eretta in Ente morale la Cassa scolastica della R. scuola normale femminile « Clotilde di Savoia » in Potenza e ne è approvato il relativo statuto.

N. 1371. Regio decreto 9 ottobre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, il legato Francesco Muscogiuri, con sede in Mesagne (Lecce), viene eretto in Ente morale sotto l'Amministrazione della Congregazione di carità di Mesagne, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1372. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale sulla proposta del ministro dell'interno, il giardino d'infanzia « Santina Giunta » di Pozzallo viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con alcune modificazioni.

N. 1373. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'Asilo infantile di Fagnano Olona viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico, con alcune modificazioni.

N. 1374. Regio decreto 29 settembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, l'asilo infantile « Antioco Accame » di Murta, frazione del comune di Bolzaneto, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico con una variante.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 comma terzo della legge 25 agosto 1913, n. 517;
Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;
Veduta l'istanza con cui il comune di Ivrea chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quelle scuole medie le cui famiglie dimorano fuori del comune medesimo;
Veduta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 29 maggio 1919;
Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Torino in data 6 ottobre 1919;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Ivrea è autorizzato ad applicare a proprio favore, ed a carico degli alunni di quelle scuole medie, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, una soprattassa non superiore alla tassa scolastica normale, a decorrere dal 1° ottobre 1922.
Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma terzo, della legge 26 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Pavia chiede siano istituite soprattasse a carico degli alunni di quelle scuole medie le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 22 maggio 1922;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie in Pavia, in data 14 luglio 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pavia è autorizzato ad applicare a proprio favore ed a carico degli alunni delle locali scuole medie, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, soprattasse non superiori alle tasse scolastiche normali, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma 3° della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Giugliano in Campania chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quella scuola tecnica le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 26 maggio 1922;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Napoli in data 3 luglio 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Giugliano in Campania è autorizzato ad applicare a proprio favore ed a carico degli alunni della locale scuola tecnica, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, una soprattassa non superiore alla tassa scolastica normale, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato dalla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 20 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

ANILE.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

Direzione generale dei servizi elettrici.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Debernardi Nicolò fu Nicolò, primo ufficiale telegrafico a L. 8200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 5 agosto 1922.

Con R. decreto del 20 settembre 1922:

Geromini cav. Emilio Luigi di Carlo, primo ufficiale telegrafico a L. 8200, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 20 agosto 1922.

Con decreto Ministeriale del 28 agosto 1922:

Rattellini Annita, nata Cocchi, ufficiale telefonica a L. 4100+600 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 26 luglio 1922.

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

Carcagno Rosa nata Bavuso, ufficiale telefonica a L. 3500 è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 5 agosto 1922.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

Chiappi Bianca nata De Colle, ufficiale telefonica a L. 4100 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 16 agosto 1922.

Salerno Marco di Giuseppe, 1° ufficiale telegrafico a L. 7900+300 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 17 agosto 1922.

Pattarino Virginia nata Quaglia, ufficiale telegrafica a L. 4700+600 è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 14 agosto 1922.

Devincenzi Giuseppe di Domenico, aiuto ufficiale a L. 3000 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 19 agosto 1922

Con R. decreto del 29 agosto 1922:

Bardi Erminio di Alessandro, 1° ufficiale telegrafico a L. 7400, è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 3 agosto 1922.

Samaritani Clotilde nata Scannalissi, ufficiale telegrafica a L. 4100 + 1800, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 19 luglio 1922.

Silvestro Antonino di Gaetano, ufficiale, telegrafico a L. 5900 + 500, è collacato in aspettativa per motivi di malattia dall'11 luglio 1922.

Sibille Ernesto di Emilio, ufficiale telegrafico a L. 3500 + 855,55 è collocato in aspettativa per motivi di malattia dal 14 luglio 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

3° AVVISO.

La succursale di Lecce della Banca commerciale italiana, con sede in Milano, ha presentato a questa Direzione generale del Debito pubblico i certificati del consolidato 3,50 0[0 n. 521213 di L. 17,50 e n. 523679 di L. 7, ambedue intestati a Sorge Pasquale Bertrando di Luigi, domiciliato in Ugento (Lecce) sottoposti ad ipoteca per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di ufficiale giudiziario di pretura, nonchè i certificati del prestito nazionale 5 0[0 n. 14498 e n. 14499 del capitale nominale di lire 2500 ciascuno, rispettivamente intestati a Sorge Antonio e Maria fu Bertrando, minori sotto la patria potestà della madre Zecca Addolorata fu Rocco vedova di Sorge Bertrando, domiciliata in Ugento (Lecce), privi ciascuno di frammenti del primo mezzo foglio e di gran parte del foglio di compartimenti semestrali.

A termini dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA:

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati saranno annullati e si darà corso alla domanda di rinnovamento dei titoli stessi.

Roma, 8 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

3° AVVISO.

La signora Boager Concetta di Salvatore quale coniuge superstite di Rampulla Sebastiano di Antonino e quale esercente la patria potestà sulla figlia minorenne Maria procreata col detto Rampulla Sebastiano, domiciliata a Palermo, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Stefano D'Agata addetto alla pretura di Pachino, ha diffidato il signor Rampulla Giorgio-Paolo di Antonino, domiciliato a Pachino, a restituirgli entro sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 0[0 n. 125590 di L. 100 intestato a Rampulla Sebastiano di Antonino domiciliato a Toronto (Stati Uniti d'America).

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che sieno intervenute opposizioni, il detto certificato sarà ritenuto di nessun valore e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dalla signora Boager Concetta.

Roma, 5 luglio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

1° AVVISO

La signora Dal Maschio Vincenza fu Valentino, quale amministratrice provvisoria del marito Benvenuti Giovanni Battista, domiciliata in Venezia, a mezzo dell'uff. giud. Rhao Giovanni, addetto alla R. pretura del 3° mandamento di Venezia, il 16 agosto 1922, ha diffidato il signor Trevi Romolo, domiciliato in Venezia, Lido via M. Bragadin, n. 14, a restituirle, entro il termine di 6 mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, il certificato consolidato 5 0[0, n. 101810 di L. 1000, intestato a Benvenuti Vittorio Emanuele di Giovanni Battista, minore, sotto la patria potestà del padre e prole nascitura di detto Benvenuti Giovanni Battista di Gaetano, dal detto signor Trevi indebitamente detenuto.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore, e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dalla detta signora Dal Maschio.

Roma, 9 novembre 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 9 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	151 45	Dinari	—
Londra	105 12	Corone jugoslave	—
Svizzera	429 37	Belgio	139 66
Spagna	—	Olanda	9 25
Berlino	0 323	Pesos oro	—
Vienna	0 035	Pesos carta	—
Praga	76 —	New York	23 65

Oro . . . . 456 33.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Nota
3,50 % netto ([illegible])	75 60	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	84 74	—

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Luogotenenziale del 25 maggio 1919, n. 906; ed il decreto 22 aprile 1920, n. 514, concernenti il personale della R. scuola mineraria di Caltanissetta;

DECRETA:

Art. 1

È aperto il concorso al posto d'insegnante titolare di lingua francese nella R. scuola mineraria di Caltanissetta con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 6000 aumentabili ad ogni

quinquennio di L. 600, sino a raggiungere il limite massimo di L. 10.200.

Il concorso è per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare in Roma ad uno esperimento di esame i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da lire due, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Ispettorato centrale delle miniere) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non più tardi del 31 ottobre 1922, e non sarà tenuto conto di quelle che perverranno al Ministero dopo il detto termine.

Alla domanda dovranno poi essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

b) atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 35 anni di età alla data del presente decreto, a meno che esso appartenga ai ruoli degli insegnanti o delle Amministrazioni civili e militari dello Stato. Questo limite di età è elevato di 5 anni per coloro che furono tra i combattenti;

c) certificato di moralità rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo biennio e legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;

e) certificato di sana costituzione fisica legalizzato dal prefetto;

f) attestato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

g) diploma di abilitazione di secondo grado all'insegnamento della lingua francese;

I certificati di nazionalità e di moralità ed il certificato generale del casellario giudiziario devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti potranno inviare tutti gli altri documenti che crederanno opportuni a dimostrare la loro capacità e attitudine per il posto al quale aspirano.

Tutti i documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere a), c), d), e), f), i concorrenti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato.

Le domande dovranno essere accompagnate da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti loro allegati, comprese le pubblicazioni, le quali dovranno essere presentate in cinque esemplari a stampa definitiva, escluse le semplici bozze.

Art. 3.

I concorrenti saranno classificati per ordine di punti. Per ottenere la idoneità alla nomina i concorrenti, dovranno avere riportato almeno 7 punti su 10.

A parità di merito sarà preferito chi sia invalido od orfano di guerra, o abbia riportato ferite in combattimento, oppure sia insignito di decorazioni al valor militare, ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente

In mancanza dei suddetti requisiti militari, avrà, a parità di merito, la preferenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione civile o militare dello Stato, con precedenza a chi abbia prestato servizio per maggior tempo: ed in mancanza di ogni titolo riguardante il servizio, avrà la precedenza il maggiore di età.

La graduatoria di merito dei concorrenti sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 2 ottobre 1922.

Il ministro
BERTINI.

N. B. — Con decreto Ministeriale del 26 ottobre 1922, è stato prorogato al 30 novembre 1922 il termine per la presentazione delle domande corredate dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso.

R. Albergo dei poveri in Napoli

REGIO ISTITUTO PEI SORDOMUTI

È aperto pubblico concorso pel conferimento di sette posti gratuiti di patronato ministeriale, di cui due posti per sordomute e cinque posti per sordomuti, presso il R. Istituto annesso al R. Albergo dei poveri in Napoli.

Al concorso predetto non possono essere ammessi che i sordomuti nativi delle antiche Provincie napoletane.

Le domande dovranno essere trasmesse, non oltre il 30 novembre 1922, all'Amministrazione del R. Albergo dei poveri in Napoli, corredate dai documenti che seguono:

a) copia dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto il settimo anno di età e non ha oltrepassato il dodicesimo alla data del 15 novembre 1922;

b) attestato medico, redatto su apposito questionario anamnestico, dal quale risulti la subita vaccinazione o rivaccinazione od il vaiuolo sofferto, e tutte le indicazioni relative alla sordità, alla buona costituzione organica, alla presumibile attitudine intellettuale a ricevere l'istruzione;

Il relativo modulo dovrà ritirarsi presso la segreteria generale dell'Amministrazione suddetta;

c) attestato municipale di povertà;

d) stato di famiglia dichiarato dal sindaco;

e) atto notorio per comprovare il domicilio di soccorso in una delle dette Provincie, sempre quando non lo si abbia per nascita;

f) atto di morte di uno o di entrambi i genitori (eventuale).

L'ammissione dei prescelti avrà luogo, previa obbligazione del padre o del legale rappresentante, di provvedere al ritiro immediato del sordomuto o della sordomuta, quando ciò fosse richiesto dal Consiglio di Amministrazione del R. Albergo dei Poveri, sia per ragioni disciplinari o igieniche, sia per riconosciuta inettitudine a ricevere l'istruzione.

Napoli, 1° ottobre 1922.

Il sopraintendente generale
Gennaro Masoni.

Il segretario generale
De Martino

Direttore: DARIO PERUZY — Tipografia delle Mantellate. — TOMINO RAFFAELE, gerente